

COMUNE DI ALANNO

(Provincia di Pescara)

PROT. N. 11439 DEL 07.12.2020

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Legge 9/12/1998 n. 431 art. 11 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Risorse annualità 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTO:

- ✓ l'art. 11 della Legge 09/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- ✓ il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999;

DATO ATTO CHE:

- ✓ è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 30/05/2020 n. 138 il Decreto 06/05/2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti avente ad oggetto: *“Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – riparto disponibilità 2020”*;
- ✓ è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 06/10/2020 n. 247 il Decreto 12/08/2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti avente ad oggetto: *“Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – riparto ulteriore disponibilità 2020”*;

VISTA la nota prot. n. RA294057 dell'8/10/2020 della Regione Abruzzo – Servizio Edilizia Sociale, acquisita al prot. dell'Ente al n. 9113 del 09/10/2020, con la quale invitava i Comuni ad emanare apposito avviso pubblico per la definizione della graduatoria dei soggetti aventi diritto al contributo di cui in oggetto;

VISTA, altresì, la successiva nota prot. n. RA375434 del 24/11/2020 della Regione Abruzzo – Servizio Edilizia Sociale, acquisita al prot. dell'Ente al n. 10974 del 25/11/2020 con la quale forniva alcune precisazioni in merito all'avviso pubblico da indire per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2019 del fondo di cui in oggetto;

AVVISA

che la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della Legge 09/12/1998, è assoggettata alla sussistenza dei requisiti minimi riferiti al nucleo familiare (quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica DPCM n. 159/2013) del richiedente:

1. Cittadinanza italiana;
2. Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purchè in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs. 06/02/2007, n. 30)
3. Cittadinanza di uno Stato non UE, purchè in possesso di titolo di soggiorno valido;
4. Residenza nel Comune di Alanno in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
5. Essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato che **non** rientri nelle categorie catastali: **A1** - abitazioni di tipo signorile, **A8** - ville, **A9** - palazzi di eminenti pregi artistici e signorili (i contratti devono essere registrati entro il 2019);

6. Nessuna delle persone residenti nell'alloggio è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione in tutto o in parte su uno o più immobili ad uso abitativo, di superficie complessiva adeguata secondo i parametri indicati dall'art.2 della L.R.96/96;
7. Limiti di reddito:
- ✓ (fascia A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2019 (€ 13.338,26) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;
 - ✓ (fascia B) reddito annuo convenzionale complessivo non superiore a € 15.853,63 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;
- I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2019 così come i canoni di locazione cui fare riferimento sono quelli pagati nell'anno 2019.
- Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.
- Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della Legge 05/08/1978, n. 457: "qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%.
8. **L'accesso ai contributi è ampliato ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro**, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

N.B.

- ✓ Non sono ammissibili contributi ai soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- ✓ I contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98).
- ✓ Nessun componente del nucleo familiare deve aver beneficiato della quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza (decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 e successive modificazioni ed integrazioni) per l'anno 2019 **(nel corso dell'anno 2019 non deve essere stata percepita ALCUNA mensilità della quota destinata all'affitto)**.
- ✓ Nella domanda di partecipazione vanno comunicati i seguenti dati:
 - Il numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo e dei figli a carico;
 - Il numero complessivo di mensilità di locazione pagate nell'anno 2019;
 - I dati relativi al contratto di locazione registrato (tipo di contratto, soggetto con il quale ha stipulato il contratto di affitto, data e numero di registrazione dell'atto);
 - La categoria catastale dell'alloggio (sono escluse le categorie catastali: A1, A8 e A9).

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, nonché disponibili nel sito istituzionale www.comune.alanno.pe.it.

Le istanze, debitamente firmate, possono essere:

- ✓ presentate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;
- ✓ spedite tramite raccomandata postale a/r (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale);
- ✓ spedite a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.alanno@pec.it.

La firma sulla domanda non è soggetta ad autentica.

La domanda deve essere firmata e inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità, valido, del sottoscrittore.

La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione.

Termine di presentazione delle domande

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre la data del **21.12.2020**.

Erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo, in un'unica soluzione, **solo e successivamente** alla **concessione/ripartizione** dei contributi da parte della Regione Abruzzo tra i Comuni, sulla base delle richieste presentate e delle disponibilità finanziarie.

Documentazione da allegare alla domanda:

- ✓ Fotocopia della carta di identità o equipollente documento di riconoscimento del concorrente;
- ✓ Fotocopia contratto di locazione recante gli estremi di registrazione;
- ✓ Fotocopia ricevute di pagamento locazione anno 2019;
- ✓ Fotocopia ricevuta di pagamento imposta di registro 2019;
- ✓ **Dichiarazione ISEE e/o DSU 2020 relativa a redditi anno 2019.**

I soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000,00 euro che hanno subito in ragione dell'emergenza COVID-19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori sono tenuti ad autodichiarare tale condizione nell'apposita sezione del modulo di domanda.

I cittadini comunitari devono produrre:

- ✓ fotocopia attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs. 06/02/2007, n. 30)

I cittadini extra comunitari devono produrre:

- ✓ fotocopia titolo di soggiorno valido (documento valido alla data di scadenza del bando), e, secondo la condizione ricorrente:
 - dichiarazione datore di lavoro per attività subordinata;
 - fotocopia autorizzazione esercizio attività autonoma;
 - fotocopia iscrizione al Centro per l'Impiego (disoccupazione).

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000).

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Avvertenze

Le domande incomplete, prive della documentazione richiesta nonché quelle presentate fuori termine, saranno escluse.

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legge 431/98, alla legge 109/98 e ai relativi decreti di attuazione.

Al fine della tutela dei dati personali il richiedente deve dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nella scheda allegata e di accettarne

tutti i contenuti autorizzando il Comune di Alanno al trattamento dei propri dati personali e sensibili, a norma del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Dott.ssa Francesca Vecchi)